



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Martedì, 10 aprile *

Numero 84

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	38	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 30; nel Regno, cent. 35 — Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari	L. 0.80	} per ogni linea di colonna e spazio di linea
Altri avvisi	0.80	

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUA ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'interno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1923, n. 698, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-1923, per provvedere a compere di tabacchi e relative spese accessorie.

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 673, che detta norme per le promozioni nei gradi del personale del Genio civile.

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 686, che estende alle nuove Province il regolamento per l'imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile.

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 700, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1921-1922, in dipendenza di vincite al lotto.

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 713, che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, che nomina per l'anno 1923 la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

RELAZIONI E REGI DECRETI per lo scioglimento dei Consigli comunali di San Severino (Salerno), San Vito Chietino (Chieti), Rimini (Forlì), Busto Arsizio (Milano), Castellaflume (Aquila), Ghemme (Novara), e per la proroga dei poteri dei Regi commissari di Castellammare Adriatico (Teramo), Lentini (Siracusa), Noci (Bari), Giaveno (Torino).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero dei lavori pubblici: Comunicato — Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Avviso — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Smartimenti di ricevute.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende od ai commessi viaggiatori.